

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

L'Università IUAV di Venezia, nel seguito chiamata "IUAV", con sede legale in Venezia, in Santa Croce n. 191 Tolentini – 30135 Venezia, C.F. 80009280274, P. IVA 00708670278, e rappresentata in questo atto dal suo Rettore, Prof. Alberto Ferlenga

E

L'Università degli Studi di Padova nel seguito chiamata "UNIPD", con sede legale in Padova, in Via 8 Febbraio n.2 - 35122 Padova, C.F.: 80006480281, P. IVA 00742430283, e rappresentato in questo atto dal suo Rettore, Prof. Rosario Rizzuto

Considerato

il comune interesse a incrementare e approfondire le relazioni tra le due Istituzioni su tematiche riguardanti il settore della **pianificazione, tutela e riqualificazione della città, del territorio e del paesaggio**, anche al fine di ampliare le rispettive offerte formative su tali temi; nonché a promuovere forme di collaborazione finalizzate all'ottimizzazione e razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività didattica e di ricerca;

Considerato

che il Dipartimento di Progettazione e Pianificazione degli Ambienti Complessi dello IUAV e Dipartimento TESAF Territorio e Sistemi Agroforestali di UNIPD hanno entrambe attivato nella propria offerta formativa un CdS nella classe L-21 SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE; hanno inoltre rispettivamente attivi corsi di laurea magistrale in classe LM48 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E AMBIENTALE (IUAV) e in classe LM73- SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI (UNIPD);

Visti:

- il Regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti dell'Università IUAV di Venezia, emanato con decreto rettorale 2 marzo 2015, n. 88, ed in particolare gli artt. 14, 17 e 33;
- il Regolamento delle carriere degli studenti dell'Università degli Studi di Padova, emanato con decreto rettorale 27 maggio 2014, n. 1371, ed in particolare gli artt. 15 e 20;
- il Regolamento per l'iscrizione a singoli insegnamenti dell'Università degli Studi di Padova, emanato con decreto rettorale del 5 maggio 2005, n. 1052, e successivamente modificato con decreto rettorale dell' 8 ottobre 2008, n. 2827;

Ritenuta

l'opportunità di attivare accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività comuni, concordano quanto segue:

Art.1

(Oggetto e finalità)

La presente convenzione definisce le azioni comuni che saranno intraprese dallo IUAV e da UNIPD funzionali ad ampliare e qualificare i contenuti e le tematiche dell'offerta formativa nelle classi L21- LM48 – LM73 attraverso:

- la promozione di scambi di esperienze e buone pratiche nei relativi campi dell'insegnamento superiore e della ricerca;

- l'attivazione di iniziative comuni in materia di formazione.

Art. 2

Attività ed iniziative

IUAV e UNIPD, conformemente con quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di entrambi gli Atenei, favoriranno:

- gli incontri di studio, seminari, workshop e laboratori su temi concordati;
- gli interscambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche;
- le visite e gli stages nelle imprese per gli studenti iscritti ai Corsi di studio oggetto della presente convenzione;
- l'attivazione di iniziative formative innovative e di eventi scientifici e di comunicazione anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere;
- l'attivazione di iniziative in collaborazione con aziende ed enti pubblici.

Art. 3

(Offerta formativa)

A fini di coordinamento ed ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il perseguimento degli obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 della presente convenzione, sarà possibile consentire agli studenti iscritti presso una delle due Università convenzionate di conseguire parte dei CFU a libera scelta, previsti dal proprio curriculum, presso l'altra Università attraverso l'iscrizione a singole attività formative. Le Parti stabiliscono l'esenzione reciproca dal pagamento del contributo di iscrizione per gli studenti che si iscriveranno alle predette attività formative (ad eccezione degli importi comunque dovuti, quali l'imposta di bollo e l'assicurazione).

La struttura didattica competente effettuerà il riconoscimento dei predetti CFU, su istanza dell'interessato, nel limite quantitativo massimo previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure e delle modalità stabilite da ciascun Ateneo.

Tali CFU rientrano nel calcolo dei requisiti di merito degli studenti ai fini dell'ottenimento di eventuali benefici.

Art. 4

(Coordinamento)

La programmazione e la gestione delle attività saranno coordinate dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio oggetto della presente convenzione.

I Consigli dei Corsi di studio coinvolti potranno nominare specifici referenti per i singoli progetti anche diversi dai Presidenti/Direttori dei rispettivi CdS.

Le due parti si consulteranno ogni volta che lo riterranno necessario e si riuniranno almeno una volta all'anno per concordare le azioni da intraprendere e fare un bilancio di quelle compiute e dei loro risultati.

Entrambe le parti manterranno i contatti necessari al fine di sviluppare quanto previsto nella presente convenzione. Potranno prevedersi specifiche iniziative di comunicazione coordinata finalizzate alla divulgazione e alla semplificazione delle relazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 5

(Durata e rinnovo)

La convenzione è valida per una durata di 3 anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2016/2017. Eventuali integrazioni e/o modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Art. 6

(Norma finanziaria)

Con riferimento alle eventuali spese da sostenersi, non esiste alcun impegno preventivo; resta inteso che, in ogni caso, le spese potranno essere via via concordate per i singoli progetti e saranno a carico delle strutture universitarie promotrici delle specifiche iniziative.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali)

IUAV e UNIPD provvedono al trattamento dei dati personali relativi alle parti contraenti nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le parti contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle Università, di cui sarà necessario disporre per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo, unicamente per le finalità previste dall'accordo medesimo.

Art. 8

(Foro competente)

Ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente accordo, qualora non si risolva in via amichevole, verrà rimessa all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 9

(Sottoscrizione, imposta di bollo e di registro)

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ciascuna parte procederà all'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo sull'esemplare di propria pertinenza (per l'Università di Padova autorizz. Intendenza di Finanza di Padova prot. n. 4443/91/2T del 20.02.1991).

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per l'Università Iuav di Venezia
Firmato digitalmente
Il Rettore
Prof. Alberto Ferlenga

Per l'Università degli Studi di Padova
Firmato digitalmente
Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto